

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CGF

(2010/2011)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 288/CGF – RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2010

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. UCCELLINI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 10.1.2011 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORNEO ALLIEVI “SANTA CRISTINA” ATLETICA DEL PO/CASALPUSTERLENGO JUV. DEL 15.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 44 del 20.5.2010)

L'allenatore Uccellini Matteo ha impugnato per revocazione davanti a questa Corte la decisione con cui il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 44 del 20.5.2010) lo ha squalificato fino al 10.1.2011 per aver gravemente e ripetutamente offeso l'arbitro della gara Atletica Po Casalpusterlengo disputata il 15.5.2010 del torneo “Santa Cristina” nonché profferito espressioni lesive dell'immagine di organi federali.

Propone una propria ricostruzione dell'occorso, totalmente configgente con le risultanze del referto arbitrale, e chiede la revoca del provvedimento impugnato.

Il ricorso è, all'evidenza, inammissibile non rappresentando alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 39 C.G.S. che ne legittimano la proposizione.

L'Uccellini, infatti, con affermazioni apodittiche ed argomentazioni opinabili si è limitato a contestare la versione arbitrale, che peraltro notoriamente costituisce fonte probatoria privilegiata, senza null'altro aggiungere.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal Sig. Uccellini Matteo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO A.S.D. NOCERA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALCIATORE NOVELLI ROCCO;**
- **AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE SEGUITO GARA DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE B – I<sup>a</sup> FASE - F.LLI CAMBISE CALCIO A 5/NOCERA CALCIO A 5 DEL 5.6.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 784 dell'8.6.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni sopra riportate; la decisione veniva assunta in ragione dei comportamenti assunti dal calciatore Rocco Novelli, il quale – nel corso della partita -

abbandonava volontariamente la propria postazione in panchina per recarsi sulle tribune e prendere parte attiva agli scontri scoppiati tra sostenitori di opposte fazioni.

Fermo restando che i sostenitori dell'A.S.D. Nocera Calcio a 5, in campo avverso, per tutta la durata della gara rivolgevano agli arbitri reiterate ingiurie e minacce, nel corso del secondo tempo, l'arbitro si era visto costretto ad interrompere il giuoco per circa sei minuti a causa di tafferugli verificatisi sugli spalti tra sostenitori di opposte fazioni, sedati solo grazie all'intervento della forza pubblica.

Nel reclamo, la società eccepiva che le sanzioni inflitte al calciatore Novelli ed al sodalizio si rivelano eccessive rispetto alla entità dei fatti come descritti e pertanto ne chiedeva la riduzione in considerazione di elementi come la giovane età dei propri sostenitori (categoria juniores di 15-16 anni, tesserati della stessa società), l'inadeguatezza della struttura sportiva della squadra ospitante, priva al suo interno di accorgimenti idonei a tenere separato il pubblico dal terreno di gioco e l'assenza di divisioni tra il pubblico ospitante ed in pubblico ospitato.

Ciò premesso, e dopo che si è proceduto all'audizione delle parti, la Corte osserva che effettivamente, sulla base degli elementi di fatto e dalla valutazione obiettiva della gravità reale degli eventi in relazione alle disposizioni federali, la sanzione inflitta si rivela esagerata; nel ritenere dunque eccessivamente sproporzionata la sanzione inflitta in relazione ai fatti accaduti il provvedimento disciplinare deve essere riformato mediante la riduzione sia della squalifica del calciatore che dell'ammenda comminata all'associazione sportiva..

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Nocera Calcio a Cinque di San Marzano (Salerno) riduce:

- a 3 gare la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Novelli Rocco;
- a € 300,00 la sanzione dell'ammenda inflitta allareclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 20 luglio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete